

Rep. n.

Allegato 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRANSITORIA
TRA LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E
LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 14, IN MATERIA DISOSTEGNO
ALL'ACQUISTO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE COSI' COME MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE 7 DICEMBRE 2022, N. 20 E DALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2022 N.21.**

INTERVENGONO

da una parte:

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità D'Italia n.1, c.f. 80014930327, di seguito denominata "Regione", rappresentata dall'ing. Elena Caprotti; Direttore del Servizio transizione energetica - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n ;

dall'altra parte:

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Venezia Giulia, rappresentata dal dott. Pierluigi Medeot, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Trieste, piazza della Borsa n. 14, c.f. 01275660320, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzato giusta Determina Presidenziale n. del gg/mm/aaaa ratificata con Delibera di Giunta Camerale n. del gg/mm/aaaa;

la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone - Udine, rappresentata dalla dott.ssa Maria Lucia Pilutti, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, sita in Udine, via Morpurgo n. 4, c.f. 02935190302, nella sua qualità di Segretario Generale, a tale atto autorizzata giusta Determina Presidenziale n. del gg/mm/aaaa ratificata con Delibera di Giunta Camerale n. del gg/mm/aaaa,

nel prosieguo denominate "CCIAA" o, singolarmente, "Camera di Commercio";

LA REGIONE E LE CCIAA

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, recante "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo", così come modificata dalla legge regionale 07 dicembre 2022, n. 20, recante "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14" e dalla legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025" e dalla legge regionale n... del ... 2024, n. recante "Legge di assestamento del bilancio anni 2024 - 2026";

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, ai sensi del quale sono delegate alle CCIAA le funzioni amministrative relative:

- a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
- b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;
- c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Capo III della legge regionale;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative ai contributi all'acquisto indebitamente usufruiti;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione, di cui al comma 5 della legge regionale;

Visto l'articolo 8, comma 5, della legge regionale, il quale prevede che la Regione stipuli delle convenzioni con le CCIAA in cui vengano definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

Vista la *"Convenzione tra la Regione Friuli - Venezia Giulia e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in attuazione della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 in materia di sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione"*, avente scadenza il 31 dicembre 2023;

Atteso che la convenzione generale risulta scaduta in data 31 dicembre 2023 e che, nelle more di adozione di un nuovo atto che disciplini i rapporti tra regione e Camere di commercio, anche alla luce dell'entrata a regime del sistema carburanti QRFVG carburanti, risulta necessario disciplinare in via transitoria le modalità operative per lo svolgimento della citata attività delegata alle CCIAA avendo riguardo alle modifiche normative intervenute in forza della legge regionale dalla legge regionale 07 dicembre 2022, n. 20, recante *"Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14"* e della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21, recante *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025"*;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"* e, in particolare, l'articolo 23 secondo il quale in materia di accordi fra amministrazioni pubbliche si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il Regolamento Europeo del 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, rubricato *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rubricato *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e ss. mm. ii.;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 1° ottobre 2015, n. 1922, recante *"Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto posizioni organizzative"*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n., con quale la Giunta regionale ha approvato lo schema della presente convenzione e ha altresì autorizzato il Direttore del Servizio energia alla stipula della stessa;

Considerato che lo schema della presente convenzione non presenta modifiche sostanziali rispetto alla convenzione di cui al paragrafo precedente.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Finalità della convenzione)

1. La presente convenzione regola in via transitoria con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2025, le modalità per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito "CCIAA") dall'art. 8, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, e s.m.i (di seguito "legge regionale").

Articolo 2

(Spazio di memoria degli identificativi)

1. L'utilizzo da parte delle CCIAA, esclusivamente per finalità di pubblica utilità, dello spazio di memoria degli identificativi, di cui all'articolo 2, lettera c) della legge regionale (di seguito "identificativi"), non necessario ai fini della gestione della legge regionale nonché l'incasso degli eventuali proventi da esso derivanti, potranno avere luogo solo a seguito di specifica ed eventuale disciplina regionale.

Articolo 3

(Sportelli per la ricezione delle richieste ed ottenimento dell'identificativo)

1. Le CCIAA attivano appositi sportelli per la ricezione delle domande per l'ottenimento dell'identificativo o dell'autorizzazione per usufruire dei contributi in modo da facilitare il più possibile gli adempimenti da parte dei cittadini.

Articolo 4

(Determinazione delle somme per l'ottenimento o la variazione dell'autorizzazione)

1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale, l'entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione derivante dalla sostituzione del mezzo, dalla variazione del Comune di residenza del beneficiario o dalla sostituzione dell'identificativo, viene definita come segue:

- a) ottenimento identificativo cartaceo (Smart card): euro 15,00;
- b) variazione autorizzazione diversa dal cambio di residenza: euro 10,00;
- c) cambio di residenza: euro 5,00.

2. Per il rilascio degli identificativi digitali nonché per la stampa cartacea del QRCode non sono previsti costi a carico dell'utenza.

3. Le variazioni dell'autorizzazione che si rendono necessarie per sanare errori delle CCIAA, nonché quelle aventi ad oggetto la comunicazione del cambio di residenza o di sede da un comune della stessa provincia ad un altro e che non incidano sull'entità del contributo, avvengono a titolo gratuito. La Direzione centrale della Regione competente in materia (di seguito "Direzione centrale") e le CCIAA verificano periodicamente la congruenza delle entrate generate con le spese sostenute per lo svolgimento del servizio. Eventuali modifiche degli importi, di cui al comma 1 del presente articolo, concordate fra la Regione e le CCIAA sono definite con atto convenzionale di modifica alla presente convenzione, approvato e sottoscritto con le stesse modalità della convenzione originaria.

Articolo 5

(Rilascio degli identificativi e delle autorizzazioni)

1. Per la richiesta ed il rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione sono seguite modalità conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modifiche e integrazioni.

2. I moduli per la richiesta dell'identificativo, formulata in carta semplice, contengono i dati anagrafici del beneficiario:

- a) tipo beneficiario (privato);
- b) nome e cognome;
- c) data di nascita;
- d) luogo di nascita;
- e) cittadinanza;
- f) comune di residenza;
- g) indirizzo di residenza;
- h) codice fiscale ed i dati relativi al mezzo:
- i) targa del veicolo;
- j) cilindrata;
- k) tipo di alimentazione del mezzo (benzina/gasolio);
- l) motorizzazione ibrida.

A seguito della presentazione della richiesta deve essere rilasciata ricevuta al richiedente.

3. Le CCIAA si impegnano a adottare le modalità che rendano il più possibile agevole per i privati il pagamento delle somme di cui all'articolo 4.

4. Le CCIAA inseriscono i dati relativi alle richieste accolte nel Sistema informativo regionale di cui all'articolo 6, predispongono i relativi identificativi o li aggiornano con la relativa autorizzazione. Le richieste sono identificate mediante l'abbinamento tra i dati anagrafici del richiedente e il numero di identificazione del mezzo.

5. Le CCIAA, ove possibile, adottano procedure che consentano la consegna dell'identificativo e dell'autorizzazione contestualmente alla presentazione della richiesta.

6. Qualora non sia possibile procedere al rilascio dell'identificativo e dell'autorizzazione, in quanto la relativa richiesta presenta incongruenze, errori od omissioni non immediatamente regolarizzabili all'atto della presentazione, la CCIAA ne dà comunicazione orale al richiedente qualora l'istanza sia presentata a sportello. Negli altri casi la comunicazione è fornita in forma scritta.

7. Le somme eventualmente versate da richiedenti che non possono ottenere il rilascio dell'identificativo o dell'autorizzazione o delle variazioni dell'autorizzazione vengono restituite agli stessi, su richiesta presentata alla CCIAA in carta semplice.

8. Qualora il cittadino sia già in possesso di un identificativo cartaceo (Smart card) ed intenda richiedere l'attribuzione dell'identificativo digitale potrà autonomamente accedere, tramite identità digitale, al portale ID digitale e procedere all'attivazione dell'APP cittadino a condizione che non debba effettuare variazioni dei dati, in questo caso dovrà rivolgersi allo sportello CCIAA territorialmente competente. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno dei veicoli.

Articolo 6

(Sistema informativo regionale per i carburanti a prezzo ridotto)

1. La Regione si serve di un Sistema informativo regionale (di seguito "Sistema informativo") che consente la tenuta dell'anagrafe dei beneficiari, degli impianti di distribuzione e dei gestori degli impianti, la rilevazione dei consumi dei carburanti per autotrazione, la rilevazione dei contributi erogati, la rilevazione dei prezzi praticati, la rilevazione delle sanzioni amministrative e lo svolgimento delle attività necessarie per i rimborsi di cui all'articolo 10 della legge regionale.

2. Le caratteristiche tecniche delle stazioni di lavoro installate presso le CCIAA e del loro collegamento con l'elaboratore centrale sono fornite dalla Regione per il tramite del Servizio Sistemi Informativi, digitalizzazione ed

e-government (SIDEG).

3. Le CCIAA inseriscono e aggiornano nel Sistema informativo i dati relativi alle coordinate IBAN dei gestori degli impianti destinatari dei rimborsi.

4. Le CCIAA provvedono in via ordinaria all'inserimento ed all'aggiornamento nel Sistema informativo dei dati relativi a:

- a) beneficiari e relativi identificativi;
- b) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione e generalità dei relativi gestori, anche ai fini della pubblicazione su internet;
- c) anomalie riscontrate nei consumi per le finalità di cui al Capo III della legge regionale e per l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative;
- d) lista delle disabilitazioni degli identificativi e dei POS (cosiddetta black-list);

5. Dopo il primo inserimento dei dati IBAN dei gestori ad opera dalla Regione ai sensi del comma 4 della presente convenzione, tali dati sono inseriti nel sistema informativo ad opera delle CCIAA.

6. L'inserimento nel sistema informativo dei dati di cui alla lettera d) del comma 4 della presente convenzione, avviene mediante collegamento con i POS o con l'APP di cui all'art. 10 bis della legge regionale.

Art. 7

(Oneri per lo svolgimento dell'attività delegata)

1. A fronte degli oneri per lo svolgimento dell'attività delegata, la Regione concede alle CCIAA un apposito finanziamento annuo, pari a euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) per l'anno 2024, che sarà erogato a seguito della stipula della presente convenzione. L'importo complessivo per il primo trimestre 2025 sarà pari a euro 177.500,00 (centosettantasettemilacinquecento/00).
2. L'importo del finanziamento è ripartito per ciascuna CCIAA secondo le modalità previste dall'articolo 8 bis della legge regionale n. 14/2010.
3. Ai sensi della sopra citata legge regionale le CCIAA fanno fronte agli oneri di cui al comma 1 anche con gli introiti conseguiti a seguito del rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle loro variazioni e con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di loro competenza.
4. Le CCIAA presentano alla Direzione centrale la domanda di finanziamento di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ciascun anno e la rendicontazione relativa al finanziamento di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge regionale.

Articolo 8

(Oneri derivanti dalla gestione del Sistema informativo)

1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo, salvi diversi, successivi accordi con le CCIAA.
2. Gli oneri a carico delle CCIAA, salvo eventuali modifiche normative in merito, sono relativi all'acquisizione ed alla manutenzione della strumentazione informatica non installata presso il Centro elaborazione dati (CED) del SIDEG.

Articolo 9

(Segnalazioni relative alle procedure informatiche)

1. Le CCIAA segnalano tempestivamente al gestore del Sistema informativo eventuali guasti o disfunzioni o c c o r s i ad apparecchiature, ad applicazioni informatiche utilizzate dalle Camere stesse.

Articolo 10

(Attività di controllo sui consumi)

1. Le CCIAA svolgono le verifiche di loro competenza attraverso le elaborazioni informatiche fornite dal gestore del Sistema informativo, anche in attuazione di accordi con altre amministrazioni.
2. Le CCIAA provvederanno, con cadenza semestrale, a relazionare per iscritto alla Regione e ad Insiel SPA l'attività di verifica, di controllo e sanzionatoria realizzata.

Articolo 11

(Rimborso delle riduzioni di prezzo)

1. Le CCIAA effettuano le procedure finalizzate al rimborso dei contributi erogati dai gestori degli impianti di norma con cadenza bisettimanale, sulla base dei dati acquisiti dal gestore del sistema informativo, mediante l'annotazione dei rifornimenti non validi e pertanto non soggetti alla riduzione di prezzo.

Articolo 12

(Controlli sui consumi e sui dati trasmessi dai POS o dall'APP o dal Portale della Tessera Digitale)

1. Le CCIAA effettuano, con l'ausilio delle applicazioni informatiche, le verifiche sulla regolarità dei dati trasmessi dai POS o dall'APP o dal Portale della Tessera Digitale relativi ai consumi con l'applicazione dei contributi e a prezzo pieno; segnalano le eventuali irregolarità ed anomalie ai gestori degli impianti o ai beneficiari, fissando ai gestori un termine di dieci giorni per fornire le notizie necessarie alla correzione dei dati trasmessi dai POS e memorizzati nel Sistema informativo.
2. Se, prima del rimborso dei contributi, a seguito del controllo di cui al comma 1, è constatata l'irregolarità dei consumi registrati dai POS o dall'APP, e tale irregolarità dipende da una causa imputabile al gestore, le CCIAA possono sospendere il rimborso. Nello stesso modo procedono se, prima del rimborso, ricorre la fattispecie di cui all'articolo 47, comma 6, della legge regionale 7/2000.
3. I consumi sui quali sono applicati i contributi che, pur essendo rilevati sui POS, non risultano, per varie cause, trasferiti all'elaboratore centrale, sono inseriti nella base informatica dalle CCIAA previo invio da parte dei gestori degli impianti, entro il periodo massimo di tre giorni dal tentativo di trasmissione fallito, della documentazione rilevata dal POS, unitamente alle evidenze dei registri dell'Ufficio Tecnico Finanziario (UTF). Le CCIAA danno notizia ai gestori dell'esito dell'inserimento.

Articolo 13

(Archivi informatici)

1. I dati relativi ai consumi e ai rimborsi dei contributi sono mantenuti in linea negli archivi informatici per un periodo massimo di sei mesi.
2. I dati relativi ai consumi di periodi precedenti a quello indicato nel comma 1 sono conservati in archivi storici.

Articolo 14

(Attività sanzionatoria e di recupero delle somme indebitamente percepite o usfruite)

1. In applicazione degli articoli 12 e 13 della legge regionale, le CCIAA applicano le sanzioni amministrative nei confronti dei privati e dei gestori, a seguito della rilevazione dei fatti illeciti previsti in detti articoli. Nell'esercizio di tale attività le CCIAA applicano, oltre alle disposizioni della legge regionale e del regolamento di attuazione, le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in quanto compatibili, nonché quelle della legge regionale 7/2000.
2. Le CCIAA fanno fronte agli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale anche con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

Articolo 15

(Rapporti tra la Regione e le CCIAA)

1. La Regione e le CCIAA, qualora necessario, concordano appositi incontri per trattare congiuntamente le problematiche che dovessero sorgere in relazione all'applicazione della legge regionale e dei relativi regolamenti. La Regione fornisce alle CCIAA supporto legale in merito all'interpretazione della normativa regionale di riferimento e per le eventuali controversie che ne dovessero insorgere, fermi restando i limiti delle competenze istituzionali delle strutture dell'Amministrazione regionale.

2. Ferma restando la responsabilità delle CCIAA e la loro titolarità nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli altri soggetti interessati alla gestione della legge regionale, le CCIAA possono svolgere le funzioni delegate oggetto della presente convenzione anche in forma associata, avvalendosi altresì delle loro Aziende speciali, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e successivamente dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e/o per il tramite di apposite strutture organizzative costituite presso le CCIAA o sottoposte al loro controllo.

Articolo 16

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina in via transitoria i rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Camere di Commercio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 marzo 2025.

Articolo 17

(Modifiche alla Convenzione)

1. Eventuali modifiche integrazioni o disdette alla presente Convenzione, concordate fra la Regione e le CCIAA, sono definite con atto convenzionale di modifica alla presente, approvato e sottoscritto con le stesse modalità dell'atto originario.

Articolo 18

(Normativa regolatrice dell'attività delegata alle CCIAA dalla legge regionale; interpretazione e integrazione)

1. Nell'esercizio dell'attività delegata le CCIAA applicano le disposizioni legislative e regolamentari regionali, nonché le disposizioni normative statali: in particolare, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in materia di documentazione amministrativa, del decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di tutela dei dati personali, e del codice civile.

Articolo 19 (Registrazione fiscale)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26.4.1986, n. 131. Ogni conseguente onere fiscale è a carico della parte interessata.

Articolo 20

(Foro competente)

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla presente convenzione viene riconosciuta convenzionalmente la competenza esclusiva del foro di Trieste.

Articolo 21

(Disposizioni conclusive)

1. La presente convenzione, composta da 10 (dieci) pagine, viene sottoscritta digitalmente dalle parti.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Ing. Elena
Caprotti

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Venezia Giulia dott. Pierluigi
Medeot

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone – Udine dott.ssa Maria
Lucia Pilutti

APPROVAZIONE SPECIFICA

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, degli articoli 1, 11 e 15 della l. 241/1990 e dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver esaminato attentamente tutte le clausole previste nel presente atto e di accettare specificamente l'articolo 16 in merito alla durata della Convenzione, l'articolo 17 concernete le modalità di modifica alla Convenzione nonché la clausola di deroga alla competenza territoriale di cui all'articolo 20.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Ing. Elena
Caprotti

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Venezia Giulia dott. Pierluigi
Medeot

Per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone - Udine dott.ssa
Maria Lucia Pilutti

